

Civile Sent. Sez. 1 Num. 8795 Anno 2016

Presidente: FORTE FABRIZIO Relatore: BERNABAI RENATO Data pubblicazione: 04/05/2016

SENTENZA

sul ricorso 26718-2014 proposto da:

SERVIZI TV S.P.A., già TELEMARKET S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI 14-A, presso l'avvocato AGOSTINO GAMBINO, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO GAMBINO, MARCO SONNINO, giusta procura a margine del ricorso; SPORTINVEST S.A. SOCIETA' ANONIMA DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE, TELEMARKET S.A. SOCIETA' ANONIMA DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

Sty

138

2016

/





domiciliate in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI 14-A, presso l'avvocato AGOSTINO GAMBINO, che le rappresenta e difende, giusta procure speciali per Notaio dott. GIANNI TUFANO di BRESCIA - Rep.n. 147495 e n.147496 del 10.7.2014;

- ricorrenti -

contro

SAF - SOCIETA' ALBERGO FLORA S.P.A., CORBELLI GIORGIO,
C.E.R.C. - COSTRUZIONI EDILIZIE RIONE CARITA' S.P.A.,
NAPOLI CALCIO S.A., DICIASSETTEZEROSETTE S.R.L.,
FALLIMENTO SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI S.P.A.;

- intimati -

Nonché da:

SAF - SOCIETA' ALBERGO FLORA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ABRUZZI 3, presso l'avvocato MASSIMO ZACCHEO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO BAVETTA, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

A

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

SERVIZI TV S.P.A., già TELEMARKET S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI 14-A, presso l'avvocato AGOSTINO GAMBINO, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO GAMBINO,





MARCO SONNINO, CEVASCO PAOLO, MORELLO RAFFAELE giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;

SPORTINVEST S.A. SOCIETA' ANONIMA DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE, TELEMARKET S.A. SOCIETA' ANONIMA DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI 14-A, presso l'avvocato AGOSTINO GAMBINO, che le rappresenta e difende, giusta procure speciali per Notaio dott. GIANNI TUFANO di BRESCIA - Rep.n. 147495 e n.147496 del 10.7.2014;

CORBELLI GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI 14-A, presso l'avvocato AGOSTINO GAMBINO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio dott. GIANNI TUFANO di BRESCIA - Rep.n. 148251 del 15.1.2015;

- controricorrenti al ricorso incidentale -

contro

FALLIMENTO SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI S.P.A.,
DICIASSETTEZEROSETTE S.R.L., NAPOLI CALCIO S.A.,
C.E.R.C. - COSTRUZIONI EDILIZIE RIONE CARITA' S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2144/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica







udienza del 21/01/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per le ricorrenti, l'Avvocato GAMBINO che ha chiesto l'accoglimento;

uditi, per la controricorrente e ricorrente incidentale, gli avvocati ZACCHEO e BAVETTA che hanno chiesto l'accoglimento del proprio controricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso incidentale e principale.

A

Corte di Cassazione - copia non ufficiale





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2003, la Sportinvest s.a. e la Telemarket s.a. convenivano dinanzi al Tribunale di Roma la Società Albergo Flora-SAF s.p.a. per ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 30.987.414,00, a titolo di rata di prezzo della cessione di azioni pari all'80% del capitale della Napoli calcio s.a., titolare, a sua volta, del 99,92% del capitale sociale della società sportiva Calcio Napoli s.p.a.

Esponeva

- che tra le parti erano stati stipulati una convenzione, in data 30 maggio 2002, ed inoltre un "contrat de cession d'actions et de creances", in data 20 giugno 2002; dopo che in precedenza, tra il novembre 2001 ed il febbraio 2002, la medesima Saf aveva acquistato dalla Sportinvest una partecipazione del 20% del capitale sociale della Napoli Calcio S. A.: prendendo parte, in tal modo, alla gestione della società sportiva, che era stata posta successivamente in amministrazione giudiziaria, ex art.2409 cod. civile, con decreto 15 marzo 2002 del Tribunale di Napoli;

- che il pagamento del prezzo era stato pattuito in tre rate: rispettivamente, la prima, di euro 15.493 707, pari a lire 30 miliardi, tramite assunzione da parte del cessionario del residuo debito della cedente nei confronti di una terza società, Fesbo s.a. Lussemburgo; la seconda, di euro 30.987 414, pari a lire 60 miliardi, tramite pagamento diretto sul conto corrente bancario; ed il saldo, di euro 15.493.17, tramite cambiali all'ordine della parte cedente;

1





- che la Società Albergo Flora era rimasta morosa nel pagamento della seconda rata.

Costituitasi ritualmente, la convenuta eccepiva il difetto di legittimazione attiva della Telemarket e, previa chiamata in causa della Napoli Calcio s. a., chiedeva il rigetto della domanda, proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale per il rimborso di tutte le spese ed erogazioni connesse alla copertura delle perdite, all'aumento di capitale ed alla gestione della società sportiva calcio Napoli; con compensazione di quanto preteso a titolo di saldo prezzo e condanna della Sportinvest al pagamento dell'eccedenza, anche a titolo di danni.

Con successivo atto di citazione, notificato il 23 ottobre 2003, la Società Albergo Flora promoveva un separato giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, convenendo il dr.Giorgio Corbelli, la Diciassettezerosette s.r.l., la società sportiva Calcio Napoli s.p.a e la CERC- Costruzioni Edilizie Rione Carità s.p.a. (gli ultimi tre, al solo fine di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti firmatarie della convenzione del 30 maggio 2002 e del contratto di cessione di azioni 20 giugno 2002), per ottenere l'annullamento, per dolo, o in subordine, la risoluzione per inadempimento della convenzione e del contratto di cessione: con le conseguenti restituzioni ed il risarcimento del danno, a titolo di responsabilità precontrattuale o extracontrattuale.

Dopo la riunione dei due processi, veniva assunta prova testimoniale ed espletata consulenza tecnica d'ufficio.

Con sentenza 9 luglio 2009 il Tribunale di Roma rigettava le domande proposte dalla Società Albergo Flora, che condannava, in accoglimento della domanda principale della Sportinvest s.a., al









pagamento della somma di euro 30.987.414,00, oltre interessi convenzionali e spese di giudizio. Rigettava, invece, la domanda di risarcimento formulata dalla Telemarket.

Sul successivo gravame, la Corte d'appello di Roma, accolta l'istanza della società Albergo Flora di rimessione in termini ex art.184 bis cod. proc. civ. in ordine alla produzione di documenti nuovi - consistenti nella perizia contabile redatta dal consulente tecnico del Pubblico ministero nel processo penale, per i reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali, pendente dinanzi al Tribunale di Napoli a carico degli ex amministratori ed ex sindaci della Società sportiva calcio Napoli: tra i quali, il dr. Giorgio Corbelli - con sentenza 1 aprile 2014 dichiarava inammissibili le domande di annullamento e di risoluzione proposte dalla Società Albergo Flora nei confronti della Diciassettezerosette s.r.l. e del fallimento della società sportiva Calcio Napoli, nonché le domande proposte dalla CERC s.p.a.; ed in parziale riforma della sentenza impugnata rigettava la domanda di condanna al pagamento della seconda rata di prezzo, con compensazione delle spese di giudizio.



Motivava

- che il Tribunale penale di Napoli, con sentenza 19 maggio 2010, emessa nell'ambito del processo per bancarotta conseguente al fallimento della società sportiva calcio Napoli S.p.A., benché non passata in giudicato, aveva accertato la violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza del bilancio;
- che la situazione patrimoniale ivi riportata era stata assunta a fondamento delle condizioni del contratto di vendita, anche in ragione della specifica garanzia di veridicità assunta dalla venditrice Sportinvest s.a.;





- che tuttavia la Società Albergo Flora aveva partecipato a tale rappresentazione alterata, quale socia, titolare del 20% del capitale sociale della Napoli Calcio s.a. società controllante della società sportiva Calcio Napoli s.p.a. ed in tale veste si doveva presumere al corrente del reale andamento economico e finanziario della società controllata: tenuto anche conto che di quest'ultima, prima della stipulazione della convenzione 30 maggio 2002, era stata disposta l'amministrazione giudiziaria dal tribunale: che, seppur poi revocata dalla corte d'appello, aveva messo in luce il non regolare stato gestionale della società;
- che quindi doveva essere respinto l'appello, con cui si erano riproposte le domande di annullamento del contratto di vendita delle partecipazioni sociali per dolo e di risoluzione per inadempimento;
- che andava invece accolto il gravame nella parte in cui censurava la condanna al pagamento della seconda rata di prezzo di euro 30.987.414,00, che costituiva obbligazione "non in conformità dell'ordinamento giuridico, ex art. 1173, ultimo periodo, cod. civ"., e dunque insuscettibile di adempimento coattivo.

Avverso la sentenza, non notificata, proponevano congiuntamente ricorso per cassazione la Servizi tv s.p.a. (già Telemarket s.p.a.), la Sportinvest s.a. e la Telemarket s.a., articolato in sette motivi e notificato il 5 Novembre 2014.

Resisteva con controricorso la Società Albergo Flora-SAF s.p.a., che proponeva, a sua volta, ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Nel termine di cui all'art. 378 cod. proc. civ. le parti depositavano memorie illustrative.

as)







All'udienza del 21 gennaio 2016, il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 342, 345 cod. proc. civ. e 1421 e 2907 cod. civ. nell'erroneo rilievo d'ufficio, in grado d'appello, della non conformità all'ordinamento giuridico dell'obbligazione contrattuale.

of

Il motivo è infondato.

Il rilievo d'ufficio dell'invalidità di un'obbligazione di cui si chieda l'adempimento rientra nei poteri del giudice, anche nei gradi di gravame, ai sensi dell'art. 1421 cod. civile: a condizione, beninteso, che tale questione non sia stata esaminata e decisa in primo grado, col conseguente formarsi del giudicato interno in assenza della relativa censura in sede di gravame. Evenienza, da escludere in radice, nel caso in esame, in cui il mancato rilievo officioso della nullità in primo grado si è accompagnato al contestuale rigetto delle domande demolitorie di annullamento e risoluzione - poi puntualmente riproposte in grado d'appello - senza comportare alcuna preclusione ostativa.

È la stessa Corte d'appello, del resto, ad attestarlo: "...tenuto conto che in primo grado la nullità del contratto di vendita non era stata allegata dalla parte, né rilevata d'ufficio" (cfr. sent., pag.17).

Né il vizio deve necessariamente infirmare l'intero contratto: potendo riquardare anche la singola obbligazione - ad es., per





impossibilità sopravvenuta o per *factum principis* - con o senza eventuali riflessi sulla validità dell'intero contratto, o solo parte di esso (articoli 1419 e 1420 cod. civ.).

Nella specie, la corte territoriale ha ravvisato, appunto, un'ipotesi di nullità; identificandola con la formula della "non conformità all'ordinamento giuridico". Fermo quanto si dirà appresso in ordine all'elemento psicologico della parte acquirente, non viola il principio devolutivo il rilievo officioso, da parte della Corte d'appello di Roma, di un vizio radicale dell'obbligazione dedotta in giudizio, in una fattispecie concreta ancora immune da accertamenti irrevocabili di merito.

Con il secondo motivo, la Servizi TV s.p.a. censura la violazione degli articoli 112, 163, 183 e 184 cod. proc. civ. nella disamina di vizi del bilancio della società sportiva calcio Napoli S.p.A. non dedotti tempestivamente dall'attrice, società Albergo Flora. Si assume, in sintesi, che la SAF avesse ritualmente lamentato, ab initio, solo l'illegittima applicazione del principio di continuità aziendale (going concern) – come messo in evidenza nella sentenza di primo grado – nella situazione patrimoniale della Società sportiva Calcio Napoli s.p.a. allegata alla convenzione 30 maggio 2002): onde, la contestazione postuma di ulteriori profili di invalidità, (addirittura dopo lo spirare dei termini ex art. 183, quinto comma, cod. proc. civ.), configurerebbe un inammissibile ampliamento del thema decidendum.

Per quanto il motivo appaia connesso con le successive censure sub nn. 4 e 5 - prestandosi, in astratto, ad una trattazione congiunta - esso merita una specifica valutazione, funditus, investendo una questione di diritto di portata generale.





Nel merito, si palesa infondato.

:

Posta la violazione di norma imperativa come causa petendi della domanda di accertamento dell'invalidità assoluta di una delibera di approvazione del bilancio – secondo la configurazione tradizionale; o, se si preferisce, direttamente del bilancio – non incorre in ultrapetizione il rilievo officioso (o comunque, sulla base di un'allegazione successiva all'edictio actionis), di un vizio di nullità emergente dagli atti, pur se non specificamente indicato nella prospettazione della domanda.

L'ammissibilità del rilievo ex officio di cause di nullità del contratto diverse da quelle denunziate dalla parte, in ragione della natura non eterodeteminata delle stesse (Cass., sez. unite, 12 dicembre 2014 n.26242), appare suscettibile, infatti, di applicazione estensiva anche nel sottosistema societario, nell'ambito delle azioni di impugnazione delle deliberazioni assembleari.

\$

Anche se queste ultime non possono assimilarsi ai contratti, si pone, del pari, come indefettibile, nel thema decidendum, la questione del rispetto dei principi inderogabili fissati da norme imperative per la loro valida formazione: e quindi, della conseguente idoneità a produrre gli effetti giuridici che sarebbero loro propri.

Al riguardo si osserva come, nonostante la formale elisione, nel novellato art. 2379 cod. civile, del richiamo espresso agli articoli 1421-1423 cod. civile, si debba ritenere sussistente - in forza della naturale vis expansiva del principio generale - il potere del giudice di pronunziare la nullità di una delibera, anche in difetto di un'espressa deduzione di parte; o per profili diversi da quelli enunciati: purché desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al





processo e previa provocazione del contraddittorio sul punto, nei giudizi promossi nella vigenza dell'attuale art.101, secondo comma, cod. proc. civile.

Il rilievo d'ufficio della nullità costituisce, in tesi generale, un'irrinunciabile garanzia della tutela dell'effettività dei valori fondamentali dell'organizzazione sociale; ed in tale prospettiva, va quindi riaffermato che il suo esercizio è volto alla tutela di interessi generali dell'ordinamento, afferenti a valori di rango fondamentale per l'organizzazione sociale, che trascendono gli interessi particolari del singolo (Cass. sez. unite, n.26.242/2014 cit.).

S

E' vero che non si verte, nella specie, in tema di impugnazione diretta della delibera di approvazione del bilancio; ma, resta il fatto che quest'ultimo formava parte integrante, nei suoi valori riassuntivi, del contratto di cessione del pacchetto azionario, oggetto dell'azione di annullamento per dolo e di risoluzione per inadempimento: onde, non è viziata da ultrapetizione la pronuncia del giudice che su un vizio radicale della rappresentazione economico - finanziaria della società – annessa al contratto di compravendita del pacchetto azionario - pur non oggetto di iniziale contestazione dell'acquirente, abbia fondato il rigetto dell'altrui domanda di pagamento del prezzo.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 101 cod. proc. civile, nella riforma della sentenza di primo grado sulla base di un rilievo ufficioso sul quale le parti non si erano espresse nel corso dell'intero giudizio.

Il motivo è infondato.

Il principio del contraddittorio importa, sotto il profilo qui in esame, il divieto della cd. sentenza "a sorpresa", o "della terza via";





ed è stato formalmente consacrato nell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civile, aggiunto dall'art.45, comma 13, legge 18 giugno 2009 n.69: con applicazione ai giudizi instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della novella (4 luglio 2009).

Pertanto, esso non è direttamente riferibile, ratione temporis, al giudizio in esame, introdotto con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2003: quando ancora il mancato richiamo, da parte del giudice, di una questione rilevabile d'ufficio ricadeva nella previsione della lex imperfecta di cui all'art.183, terzo comma, nel testo emendato dalla legge 26 novembre 1990 n. 353 ("il giudice... indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione").

Non è peraltro superfluo aggiungere che l'attuale disciplina esige la specifica trattazione, sollecitata dal giudice, solo delle questioni che non facciano già parte naturale ed integrante della fattispecie dedotta in giudizio, essendo invece ricollegabili a fatti processuali emersi accidentalmente, o non valorizzati dalle parti nella loro attività di allegazione. Tale non è mai la nullità di un'obbligazione dedotta in giudizio: profilo, la cui disamina è, per contro, naturaliter immanente al giudizio, facendo parte integrante del thema decidendum dell'azione di adempimento - o all'opposto, di accertamento dell'invalidità, sia pure a diverso titolo - proposta dalle parti.

E' dunque un passaggio obbligato dell'iter formativo della decisione la valutazione preliminare dell'assenza di alcun vizio radicale di nullità dell'obbligazione: al punto che il silenzio sulla questione può non restare fatto processuale neutro, privo di effetti; bensì, assurgere, in costanza dei presupposti enunciati in Cass. sez.





2014/26.242 cit. – a decisione implicita sulla positiva assenza di vizi invalidanti, suscettibile di passare in giudicato, se non puntualmente impugnata (Cass., sez. 1 14 ottobre 2013 n.23325; Cass., sez.3, 20 Agosto 2009 n.18540).

Per il resto, la rimessione in termini nella produzione di documenti tratti dal processo penale rende irrilevanti le contestazioni ed il rifiuto di prendere posizione espressi in grado d'appello dalle attuali ricorrenti principali.

Con il quarto motivo si denunzia la violazione degli articoli 1173, 1174, 1421 e 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. nell'omesso rilievo preclusivo del giudicato implicito formatosi sulla validità dell'obbligazione.

Il motivo è infondato.

Per quanto testé chiarito, il rilievo officioso della nullità (anche speciale o di protezione) è consentito nell'ambito, non solo del primo grado di giudizio - nel contesto di un thema decidendum incentrato oltre che sulla domanda di adempimento (tesi tradizionale), altresì su domande di risoluzione, o annullamento, o rescissione (Cass. sez. unite 4 settembre 2012 n.14.828; Cass., sez. unite, 12 dicembre 2014 n. 26.242) - ma, pure, nel successivo gravame; sempre che, per effetto di una pronuncia di merito, incompatibile con la questione pregiudiziale di nullità del negozio o della delibera, non si sia formato un giudicato implicito (ciò che si deve altresì negare, per completezza d'esposizione, nell'ipotesi - qui non pertinente - di una decisione fondata sulla ragione più liquida, benché, a stretto rigore, giuridicamente postergata).





Solo in presenza di tale pronuncia di merito, il principio devolutivo, che restringe il *thema decidendum* ai motivi esplicitamente dedotti dalla parte soccombente, sarà preclusivo dell'esercizio del potere officioso di rilevazione della nullità.

Alla luce di queste nozioni, si deve dunque ribadire che la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli, reiettiva delle domande di annullamento e risoluzione e puntualmente impugnata dalla parte soccombente, non si palesa ostativa alla disamina, in secondo grado, della questione di nullità dell'obbligazione pecuniaria del pagamento del prezzo delle azioni cedute, dichiarata dalla Corte d'appello di Napoli sotto il profilo della cd. non conformità all'ordinamento giuridico.

Con il quinto motivo la ricorrente principale denunzia la violazione degli articoli 1173-1174, 1320-1322, 1372, 1418, 2034 e 2423 cod. civ. nell'esclusione dell'obbligazione del prezzo per effetto della ritenuta falsità del bilancio della società controllata Calcio Napoli s.p.a., sebbene di essa fosse pienamente consapevole l'acquirente delle quote di capitale.

Il motivo è fondato.

La corte territoriale ha negato la sussistenza sia del dolo, anche incidente, sia dell'inadempimento dell'alienante; ponendo in luce, in motivazione, la consapevolezza, da parte dell'acquirente, della reale situazione finanziaria della società: tale, cioè, da escludere alcuna presupposizione fallace del valore delle azioni della controllante, influente sul regolamento del prezzo.

Ma, una volta negata l'esistenza di fattori distorsivi nella formazione della volontà o di anomalie funzionali della causa del contratto, non ne sarebbe potuta discendere, coerentemente,





l'invalidità della clausola del prezzo, liberamente concordata dalle parti (analogamente a quanto disposto, in tema di vizi redibitori, dall'art.1491 cod. civ).

Al riguardo, non pertinente si rivela il riferimento al rango pubblicistico dei vizi del bilancio, a tutela dei terzi; dal momento che la fattispecie in esame non riguarda questi ultimi, bensì le parti di un contratto, in ipotesi edotte della situazione reale della società e, per conseguenza, del valore effettivo delle partecipazioni sociali oggetto di cessione.

Tanto più, che la corte territoriale, dopo aver statuito che il bilancio era "tale da ingenerare immutazione della realtà, ovvero una rappresentazione alterata della realtà in merito alle condizioni patrimoniali e finanziarie della Società Sportiva Calcio Napoli s.p.a, la quale costituiva l'asset principale della società compravenduta (Napoli Calcio s.a.), attraverso l'acquisizione del restante 80% del capitale sociale di questa", ha negato che fosse da accogliere la contrapposta domanda di annullamento per dolo dei contratti, proprio in ragione della compartecipazione della stessa acquirente SAF a tale rappresentazione alterata (cfr. sent., pagg.13, 14).

Sull'ambito del giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione in parte qua della sentenza, si dirà in chiusura.

Risultano assorbiti i motivi n.6 (violazione degli articoli 115-116 e 2423 cod. civile, nella ritenuta contrarietà ai principi di chiarezza e verità dei bilanci della società sportiva calcio Napoli s.p.a.) e n.7 (violazione degli articoli 115-116 cod. proc. civile, nel rinvenire elementi di prova presuntiva nella sentenza del tribunale penale di Napoli non passata in giudicato e le conclusioni contenute nella relazione del consulente del pubblico ministero).





Su quest'ultima censura si deve però precisare, in sede concettuale, che se è vero che non è opponibile un accertamento giudiziale a soggetti che non abbiano partecipato al relativo processo, (art.654 cod. proc. pen.), non per questo è esclusa la possibilità di trarre elementi di prova da fatti o atti processuali ivi ritualmente acquisiti (prova atipica): fermo restando il diritto alla prova contraria.

Passando ora alla disamina del ricorso incidentale, si osserva come con il primo motivo si deduca la violazione degli articoli 1343 e 1418 cod. civile, nonché la carenza di motivazione nell'omesso apprezzamento della garanzia offerta dalla venditrice circa la veridicità della situazione patrimoniale della società sportiva calcio Napoli s.p.a.

Il motivo è fondato.

La corte territoriale ha accertato la conoscenza della reale situazione patrimoniale della società sportiva calcio Napoli s.p.a.-che non era, peraltro, oggetto diretto della compravendita - sulla base del rilievo che la società acquirente Albergo Flora era già socia al 20% della Napoli Calcio s.a., società lussemburghese, titolare formale delle azioni compravendute, ed esprimeva, altresì, un membro del consiglio di amministrazione.

Sennonché, non appare adeguatamente soppesato il valore della dichiarazione della venditrice, secondo cui "la situazione patrimoniale al 15 marzo 2002 della società di calcio Napoli s.p.a. (debitamente sottoscritta dal sig. Giorgio Corbelli, in proprio e nella qualità di cui in epigrafe, ed allegata al presente atto) è veritiera e corretta, nonché rappresentativa della consistenza patrimoniale della società" (art.5, terzo comma, Convenzione).





Il testo anzidetto è riportato nel controricorso (pag.55), in ossequio al principio di autosufficienza; e la sua esatta riproduzione non è contestata *ex adverso*.

È mancata, quindi, la sua doverosa disamina interpretativa, volta ad accertare, nel rispetto dei canoni ermeneutici legali (art.1362 e segg. cod. civ.) se tale dichiarazione contenesse, o no, una specifica garanzia, aggiuntiva rispetto a quella generica, insita in un bilancio debitamente approvato: e dunque, se recasse in sé, una garanzia specifica delle qualità promesse (art.1497 cod. civ.): con eventuale obbligazione autonoma dell'amministratore, in proprio, autore della dichiarazione.

Si tratta, come detto, di una valutazione di merito che doveva essere puntualmente operata dalla Corte d'appello di Roma: nel cui ambito si colloca anche l'argomento presuntivo, pure addotto dal ricorrente, della plausibilità, o no, dell'acquisto di un'impresa decotta al prezzo di 60 milioni di euro: argomento, da esaminare comparativamente, nel contesto generale di tutte le circostanze oggettive, anche diverse dall'entità del prezzo – inclusa la rinomanza dell'oggetto mediato della compravendita - suscettibili di influire sul movente dell'operazione.

Restano assorbiti gli ulteriori due motivi.

Si osserva, infatti, come il secondo – con cui si censura la violazione degli articoli 1439 e 2423, secondo comma, cod. civile – sia sostanzialmente ripetitivo del precedente, salvo l'argomento aggiuntivo che l'insolvenza della società era risalente ad almeno due anni prima della predisposizione della richiamata situazione patrimoniale. Il terzo denunzia, invece, la violazione degli articoli 1453 e1490 cod. civ. per omesso accertamento della vendita di un





 aliud pro alio ed è appunto legato al riesame delle condizioni di vendita, nel senso sopra chiarito: all'esito del quale concludere se l'oggetto concreto della prestazione non risultasse più corrispondente, per genere ed identità, a quello concordato, o se invece l'eventuale diversità di valore fosse contenuta nei limiti della mancanza di qualità (art.1497 cod. civ.), soggetta alla disciplina dettata in tema di vizi redibitori.

In conclusione, la sentenza dev'essere cassata con rinvio in relazione alle censure *hinc et inde* dedotte ed accolte nei limiti di cui sopra, ed anche per il regolamento delle spese processuali.

In funzione delle domande speculari del diritto al residuo prezzo e dell'annullamento, o risoluzione, dei contratti, dovrà essere curato dalla corte territoriale l'accertamento dell'effettiva conoscenza ex latere emptoris del dissesto finanziario della S.S. Calcio Napoli e della non veridicità dei dati di bilancio indicati nella situazione patrimoniale 15 Marzo 2002: circostanza di fatto, che non si può desumere sic et simpliciter dalla preesistente titolarità del 20% del capitale sociale della controllante Napoli Calcio s.a., dal momento che una mera partecipazione minoritaria non implica, di necessità. la conoscenza di eventuali distorsioni nella rappresentazione di bilancio, imputabili all'amministratore che ne sia l'autore: tanto meno, se neppure si tratti del bilancio della società partecipata, bensì di quella da quest'ultima controllata.

P.Q.M.

 Accoglie il motivo n. 5 del ricorso principale, rigettati i nn.1,3 e 4 e assorbiti i nn.6 e 7; nonché il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti i residui;





 cassa, per l'effetto, la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

Roma, 21 Gennaio 2016

